



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2023
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

35

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVIII – n. 1-2023
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
G. Lo Castro
V. Fronzoni,
A. Vincenzo
A. Bettetini
V. Marano
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,
F. Balsamo, C. Gagliardi
S. Carmignani Caridi, M. Carnì,
M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani
Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it
Sito web: www.pellegrineditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena
- acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteria per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Court of Chancery e diritto canonico</i>	25
ALESSANDRO ALBISETTI	
<i>Sul matrimonio concluso “patre cogente”</i>	41
LUIGI SABBARESE	
<i>Ascoltare, tutelare, proteggere e curare: buone prassi a partire dall’esperienza della Chiesa in Italia</i>	51

Diritto Ecclesiastico

MARIANGELA GALIANO	
<i>Considerazioni sull’eventuale trust ETS e il ramo ETS dell’ente religioso civilmente riconosciuto</i>	75
VITO GASSI	
<i>Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la tutela del patrimonio del Fondo Edifici di Culto</i>	100
CESARE EDOARDO VARALDA	
<i>Le associazioni private di fedeli nella riforma del Terzo settore, fra profili canonici e implicazioni civili. Prime note</i>	114

Focus – Il patrimonio degli enti ecclesiastici

ANDREA BETTETINI	
<i>Introduzione</i>	126
ACHILLE ANTONIO CARRABBA	
<i>Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale</i>	128
MARCO COTOGNI	
<i>Il ramo del Terzo settore degli Enti ecclesiastici: profili contabili e di rendicontazione</i>	152
PAOLO GHERRI	
<i>Patrimonio stabile e destinazione patrimoniale nell’ordinamento canonico</i>	163

JESÚS MIÑAMBRES	
<i>I delitti dell'amministratore di beni ecclesiastici nel nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico</i>	187
MICHELE M. PORCELLUZZI	
<i>L'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto: un istituto ancora valido</i>	205
Diritti Confessionali	
FABIO BALSAMO	
<i>Religious laws and water footprint reduction</i>	211
VASCO FRONZONI	
<i>Sicurezza alimentare, libertà religiosa e sostenibilità ESG nel Global South. Un'analisi giuridica a partire dall'Islam</i>	226
Diritto Vaticano	
DAVID DURISOTTO	
<i>SCV e alcune recenti evoluzioni del diritto vaticano</i>	239
Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni	
ORAZIO CONDORELLI	
<i>"Missus sum ego Rogerius". Alle origini della Legazia apostolica di Sicilia</i>	266
DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA	
<i>Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation</i>	301
Focus – Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino	
SILVIO TROILO	
<i>Le ragioni di una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	312
MATTEO CARRER	
<i>Roberto Bellarmino, teologo politico o politico teologo? Spunti dalla vicenda dell'interdetto veneziano in polemica con Paolo Sarpi</i>	318
DANIELE EDIGATI	
<i>«Che il Principato nella società umana è istituito da Dio». Paolo Sarpi, la sovranità dello Stato e il governo della religione nella Venezia del primo '600</i>	336
ANTONIO MITROTTI	
<i>Buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione alla luce del pensiero di Roberto Bellarmino e Paolo Sarpi</i>	353
MARIA D'ARIENZO	
<i>I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica. Spunti di riflessione a partire dal pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino</i>	369

Argomenti, dibattiti, cronache

SALVATORE BERLINGÒ

Dal Pathirion al Mare nostrum, il Mar Mediterraneo: una “frontiera di pace” o il “cimitero più grande d’Europa”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA

Magica incantamenta. Religio e devianze nel diritto di Roma antica fino all’evento del Principato. Sulla difficile lettura di tab. VIII, 8a e tab VIII, 8b. 384

AIDA FAHRAT

«Abbiamo bisogno di Ibn Rushd?». Riflessione a partire dal volume di Ibrahim Bourchachen 418

YARU LI

Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law 424

SARA LUCREZI

Sanctus Pater Patriae. La figura di Augusto tra patria potestas, auctoritas e sanctitas 445

GIOVANNI TURCO

Natura, bene comune, prudenza politica. Premesse intellettuali alla vita civile nella Seconda Scolastica 463

Parte II

Nota della Direzione 513

Giurisprudenza e legislazione amministrativa 515



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 22 marzo 2023, parere 10 maggio 2023, n. 687*

(Enti di culto diverso dal cattolico – Riconoscimento)

- *Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, 22 novembre 2022, n. 1209*

(Edifici di culto – Diversa ratio dei commi 1 e 3 dell’art. 5 accordi di Villa Madama)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III Quater di Roma, 7 aprile 2023, n. 6031*

(Utilizzo sostanze vietate all’interno di funzioni religiose – Legittimità di divieto – Non violazione art. 19 Cost.)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I di Napoli, 24 maggio 2023, n. 3158*

(Dinego iscrizione Trust nel RUNTS – Trust e ramo ente ecclesiastico – Disparità di trattamento – Infondata)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. I, 30 maggio 2023 n. 32*

(Procedimento di revoca concessione utilizzo bene immobile destinato al culto cattolico – Comunicazione anche all’Autorità ecclesiastica – Legittimità)

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

517



- *Presentazione*

LEGISLAZIONE CANONICA

- *Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communione, circa l'ordinamento del Vicariato di Roma (6 gennaio 2023)*

- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (14 febbraio 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio circa il Patrimonio della Sede Apostolica (20 febbraio 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa l'implementazione del Motu Proprio Traditionis custodes (21 febbraio 2023)*

- *Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione (7 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco sulla Riforma del Diritto Penale delle Chiese Orientali (20 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco "Vos estis Lux Mundi" (25 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono modificati i termini del ricorso del membro dimesso da un Istituto di Vita Consacrata (2 aprile 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco con la quale vengono mutate alcune norme del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali relative ai Vescovi che hanno raggiunto gli ottanta anni di età nel Sinodo dei Vescovi delle rispettive Chiese sui iuris (16 aprile 2023)*

- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. circa i compiti dell'Ufficio del Revisore Generale (26 aprile 2023)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DLXX del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche (8 marzo 2023)*

- *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco recante modifiche alla normativa penale e all'ordinamento giudiziario dello Stato Città del Vaticano (12 aprile 2023)*

Giurisprudenza e legislazione civile

519



- *Presentazione*

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 4 gennaio 2023, n. 149*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – prolungata convivenza – ordine pubblico)

- *Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza 5 gennaio 2023, n. 220*
(Libertà religiosa – impossibilità a celebrare il Capodanno ebraico – interruzione fornitura gas – danno non patrimoniale)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 838*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – natura del procedimento – ordinario giudizio di cognizione)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4137*
(Status di rifugiato – libertà religiosa – persecuzioni – riconoscimento – intervento del giudice)

- *Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 7 marzo 2023, n. 6802*
(Minore – libertà religiosa – IRC – contrasto tra genitori – separazione coniugale – intervento del giudice)

- *Corte d'Appello di Palermo, sentenza 9 marzo 2023*
(Matrimonio canonico – nullità – sentenza ecclesiastica – delibazione – accertamento dei presupposti)

- *Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201*
(Delibazione; riserva mentale; ordine pubblico)

con nota di

ANDREA MICCICHÈ

Tra conoscibilità della riserva mentale, affidamento incolpevole e valutazione del materiale probatorio. Nota a Corte di Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona, dei Minori, sentenza 3 giugno 2022, n. 1201

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

521



- *Presentazione*

- *Corte EDU, Nabokikh e altri v. Russia (Applications nos. 19428/11),*

gennaio 2023

(Testimoni di Jeova – Assemblee religiose non autorizzate – Perquisizioni violazione dell’art. 9 della Convenzione)

- *Corte EDU, Milshiteyn v. Russia* (Application no. 1377/14), 31 gennaio 2023

(Nuovi movimenti religiosi – divieto pubblicazioni e divulgazioni – Presunzione di pericolosità estremistica – Violazione dell’art. 10 CEDU letto alla luce dell’art. 9 CEDU)

- *Corte EDU, Ossewaarde v. Russia* (R. n. 27227/17), 7 marzo 2023

(Attività di proselitismo – Non affiliazione a comunità registrate – Divieto di discriminazione e privilegi – Violazione sia dell’articolo 9 che dell’articolo 14, letto in combinato disposto con l’articolo 9, della Convenzione – Obbligo di risarcire il danno causato al ricorrente)

- *Corte EDU, Testimoni di Geova v. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 maggio 2023

(Testimoni di Jeova – Attività di proselitismo porta a porta – Compatibilità con legge sulla privacy – Violazione dell’art. 9 CEDU: esclusione)

Giurisprudenza e legislazione internazionale

523



- *Presentazione*

LIBERTÀ RELIGIOSA

- *Bundesarbeitsgericht, sentenza n. 9 AZR 253/22 del 25 aprile 2023 (GERMANIA)*

(lavoro religionis causa – retribuzione – definizione concetto religione)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc vs Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), del 5 gennaio 2023 (REGNO UNITO)*

(esenzioni tributarie – edificio di culto – apertura al pubblico)

- *Parlamento del Texas, legge n. 763, 25 maggio 2023 (USA)*

(cappellani nelle scuole pubbliche – fondi pubblici – Primo Emendamento)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio vs Loftis, 19 maggio 2023 (USA)*

(giusto processo – terzietà giudici – ordine morale)

ISLAM

- *Conseil d’État, sentenza n. 458088, IIème e VIIème chambres, del 29 giugno 2023 (FRANCIA)*

(hijab – federazioni sportive – simboli religiosi)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, sentenze nn. 2741-23 e 2925-23, del 4 aprile 2023 (SVEZIA)*

(libertà di manifestazione politica – hate speech – Corano)

RAPPORTI DI LAVORO

- *LAG Hannover, sentenza n. 10 Sa 762/22, del 26 giugno 2023 (GERMANIA)*
(madre surrogata – violazione principi Chiesa luterana – *nulla poena sine culpa*)
- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, del 29 giugno 2023 (USA)*
(riposo sabbaico – obblighi datore di lavoro – Primo Emendamento)

CHIESA CATTOLICA

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, del 26 maggio 2023 (INDIA)*
(giurisdizione statale – diritto canonico – questioni rituali)

LAICITÀ DELLO STATO

- *Supreme Court of India, n. 190/2023, del 27 febbraio 2023 (INDIA)*
(secolarizzazione valenza nomi religiosi – retaggio storico – Stato multi-religioso)

Giurisprudenza e legislazione penale

525



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 19 gennaio 2023, n. 1463*
(Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 14 marzo 2023, n. 13102*
(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 3 aprile 2023, n. 13786*
(Reati sessuali – Rilevanza del fattore religioso – Esclusione)
- *Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, 13 giugno 2023, n. 34214*
(Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa – Elemento soggettivo – Irrilevanza)

Giurisprudenza e legislazione tributaria

527



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 13 maggio 2022, n. 15364*
(IMU – enti ecclesiastici – L. 20 maggio 1985, n. 222 – attività di religione e di culto)
- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza 23 maggio 2022, n. 16641*
(TARI – TARSU – artt. 62 e 70 del D.lgs. n. 507 del 1993 – edifici adibito)

al culto)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 7 novembre 2022, n. 32765* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività sanitaria – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 14 febbraio 2023, n. 4567* (ICI – art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – enti ecclesiastici – attività ricettiva – casa per ferie – non compete)

- *Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 18 aprile 2023, n. 10400* (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1 – IRES – agevolazioni – locazione – compete)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 16 aprile 2023, n. 9922* (IMU – enti ecclesiastici – scuola paritaria)

- *Corte di Cassazione, Sez. tributaria, ordinanza 17 aprile 2023, n. 10201* (Art. 67, comma 1, lett. b) tuir – plusvalenza – trasferimenti immobiliari – istituto diocesano per il sostentamento del clero – soppressione enti ecclesiastici – non spetta)

Parte III

Lecture

PASQUALE LILLO

Il multiculturalismo nella prospettiva biogiuridica italiana 531

Recensioni

SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Roma, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545

CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549

ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Roma, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554

STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Roma, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561

GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

INDEX

Part I

Canon Law

- ALESSANDRO ALBISETTI
Court of Chancery and Canon Law 25
- ALESSANDRO ALBISETTI
On the marriage stipulated “patre cogente” 41
- LUIGI SABBARESE
Listening, Protecting, Safeguarding and Caring: Good practices from the experience of the Church in Italy 51

Ecclesiastical Law

- MARIANGELA GALIANO
Considerations on the possible ETS trust and the ETS branch of the civilly recognised religious entity 75
- VITO GASSI
The National Recovery and Resilience Plan for the protection of the heritage of the “Fondo Edifici di Culto” 100
- CESARE EDOARDO VARALDA
Private associations of the faithful in the reform of the Third Sector, between canonical profiles and civil implications. First notes 114

Focus – The patrimony of ecclesiastical bodies

- ANDREA BETTETINI
Introduction 126
- ACHILLE ANTONIO CARRABBA
Ecclesiastical entities and deeds of patrimonial destination 128
- MARCO COTOGNI
The third sector branch of ecclesiastical bodies: accounting and reporting profiles 152
- PAOLO GHERRI
Stable patrimony and patrimonial destination in the canonical system 163
- JESÚS MIÑAMBRES
The crimes of the administrator of ecclesiastical goods in the new Book VI of the Code of Canon Law 187
- MICHELE M. PORCELLUZZI
The civilly recognized ecclesiastical entity: a still valid instrument 205

Religious Laws

FABIO BALSAMO

Religious laws and water footprint reduction 211

VASCO FRONZONI

Food security, religious freedom and ESG sustainability in the Global South. A juridical analysis starting from Islam 226

Vatican Law

DAVID DURISOTTO

Vatican City State and some recent evolutions of Vatican law 239

History of religious institutions and relations between law and religions

ORAZIO CONDORELLI

“Missus sum ego Rogerius”. At the Origins of the Apostolic Legation of Sicily 266

DENARD VESHI, CARLO VENDITTI, RAFFAELE PICARO, KRISTEL HAXHIA

Right to property of the Religious Entities in Albania in the Second Half of XXth century: from Banning it to the Right to Restitution and Compensation 301

Focus – Orthodoxy or Heterodoxy? A reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino

SILVIO TROILO

The reasons for a reflection after four centuries on the conception of the State in the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 312

MATTEO CARRER

Robert Bellarmine, political theologian or theological politician? Hints from the Venetian interdict in dispute with Paolo Sarpi 318

DANIELE EDIGATI

‘Che il Principato nella società umana è instituito da Dio’. Paolo Sarpi, the Sovereignty of the State and the Government of Religion in Venice of Early 17th Century 336

ANTONIO MITROTTI

Good performance and impartiality of the Administration in the light of the thought of Roberto Bellarmino and Paolo Sarpi 353

MARIA D’ARIENZO

Relations between State and Catholic Church. Reflections starting from the thought of Paolo Sarpi and Roberto Bellarmino 369

Topics, debates, chronicles

SALVATORE BERLINGÒ

From Pathirion to Mare nostrum, the Mediterranean Sea: a “frontier of peace” or the “largest cemetery in Europe”? 374

GIOVANNI BRANDI CORDASCO SALMENA	
<i>Magica incantamenta. Religio and deviation sinancient Roman Law until the advent of the principate. On the difficult reading of tab. VIII, 8 a e tab. VIII, 8 b</i>	384
AIDA FAHRAT	
«Do we need Ibn Rushd?». <i>Reflections starting from the book of Ibrahim Bouchachen</i>	418
YARU LI	
<i>Marriage law: Possible interactions between the new Civil Code and the Code of Canon Law</i>	424
SARA LUCREZI	
<i>Sanctus pater patriae. The figure of Augustus between patria potestas, auctoritas and sanctitas</i>	445
GIOVANNI TURCO	
<i>Common good, law, political prudence. Intellectual premises for civil life in the Second Scholasticism</i>	463

Part II

Note of the Direction	513
Administrative Jurisprudence and Legislation	516



- *Presentation*
- *Council of State, First Section, Section meeting, counsel of 10 May 2023, no. 687*
(Non-Catholic religious bodies – Recognition)
- *Council of Administrative Justice for the Sicilian Region, Jurisdictional Section, 12 November 2022, no. 1209*
(Buildings of worship – Different ratio of comma 1 and 3 of Villa Madama Agreements)
- *Latium Regional Administrative Court, Third quater Section of Rome, 7 April 2023, no. 6031.*
(Use of prohibited substances in religious functions – Legitimacy of prohibition – Non-violation of art. 19 of the Constitution)
- *Campania Regional Administrative Court, First Section of Naples, 24 May 2023, no. 3158*
(Denial to register Trust in RUNTS – Trust and ecclesiastical body branch – Different treatment – Unfounded)

- *Marche Regional Administrative Court, First Section, 30 May 2023, no. 32.*
(Procedure for revocation of the concession to use real estate intended for Catholic worship – Communication also to the Ecclesiastical Authority – Legitimacy)

Canonical and Vatican Jurisprudence and Legislation

518



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Apostolic Constitution In Ecclesiarum Communionem on the organisation of the Vicariate of Rome (6 January 2023)*
- *Regulation of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome (14 February 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the patrimony of the Apostolic See (20 February 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the implementation of Motu Proprio Traditionis custodes (21 February 2023)*
- *Chirograph of the Holy Father Francis for the new Statute of the Institute for the Works of Religion (7 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis concerning the Reform of the Criminal Law of the Eastern Churches (20 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "Vos estis Lux Mundi" (25 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the terms of recourse of a member dismissed from an Institute of Consecrated Life (2 April 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis changing certain norms of the Code of Canons of the Eastern Churches concerning Bishops who have reached the age of eighty in the Synod of Bishops of the respective sui iuris Churches (16 April 2023)*
- *Rescriptum ex Audientia SS.MI. concerning the duties of the Office of the General Auditor (26 April 2023)*

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DLXX of the President of the Pontifical Commission of the Vatican City State concerning juridical persons (8 March 2023)*
- *Apostolic Letter issued Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis modifying the criminal regulation and judicial system of the Vatican City State (12 April 2023)*

- *Fundamental Law of the Vatican City State (13 May 2023)*

Civil Jurisprudence and Legislation

520



- *Presentation*

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 149 of 4 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – prolonged cohabitation – public policy)

- *Court of Cassation, Third Civil Section, ordinance no. 220 of 5 January 2023*
(Religious freedom – impossibility to celebrate the Jewish New Year – interruption of gas supply – non-pecuniary damage)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 838 of 13 January 2023*
(Canonical marriage – nullity – ecclesiastical judgment – deliberation – nature of proceedings – ordinary judgment of cognition)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 4137 of 10 February 2023*

(Refugee status – religious freedom – persecution – recognition – intervention of the court)

- *Court of Cassation, First Civil Section, ordinance no. 6802 of 7 March 2023*
(Child – religious freedom – IRC – conflict between parents – marital separation – intervention of the judge)

- *Court of Appeal of Palermo, judgment of 9 March 2023*

(Canonical marriage – nullity – ecclesiastic judgment – deliberation – ascertainment of conditions)

- *Court of Appeal of Catania, judgment of 3 June 2022, no. 1201*

(Deliberation; mental reservation; public order)

annotated by

ANDREA MICCICHÈ

Between knowability of mental reservation, legitimate expectation, and evaluation of evidence (Court of Appeal of Catania, Family Section, judgment of 3rd June 2022, no. 1201)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

522



- *Presentation*

- *European Court of Human Rights, Case of Nabokikh and others c. Russia* (Applications nos. 19428/11 and 6 others), January 2023

(Jehovah's witnesses – Unauthorized religious assemblies – Police searches – Violation of the art. 9 of the Convention)

- *European Court of Human Rights, Case of Milshiteyn c. Russia* (Application no. 1377/14), 31 January 2023

(New religious movements – Ban on publications and disclosures – Presumption of extremist danger – Violation of the art. 10 of the ECHR read in the light of art. 9 ECHR)

- *European Court of Human Rights, Case of Ossewaarde c. Russia* (R. n. 27227/17), 7 March 2023

(Proselytizing activities – Non-affiliation to registered communities – Prohibition of discrimination and privileges – Violation of both Article 9 and Article 14, read in conjunction with Article 9, of the Convention – Obligation to compensate the damage caused to the applicant)

- *European Court of Human Rights, Case of Jeova's witness c. Finlandia* (R. n. 31172/19), 9 May 2023

(Jehovah's Witnesses – Door-to-door proselytizing activity – Compatibility with privacy law – Violation of the art. 9 ECHR: exclusion)

International Jurisprudence and Legislation

524



-*Presentation*

RELIGIOUS FREEDOM

- *Bundesarbeitsgericht, Judgment No 9 AZR 253/22 of 25 April 2023* (GERMANY)

(employment religionis causa – remuneration – definition of religion)

- *Upper Tribunal UK, affaire Religious Education College (Scientology) Inc v Ricketts (VO)[2023] UKUT 1 (LC), of 5 January 2023* (UNITED KINGDOM)

(tax exemptions – building of worship – opening to the public)

- *Texas Parliament, Act No. 763, 25 May 2023* (USA)

(chaplains in public schools – public funds – First Amendment)

- *Ohio Court of Appeals, affaire Ohio v. Loftis, 19 May 2023* (USA)

(due process – third-party judges – moral order)

ISLAM

- *Conseil d'état, Judgment No. 458088, IIème and VIIème chambres, 29 June 2023* (FRANCE)

(hijab – sports federations – religious symbols)

- *Förvaltningsrätten I Stockholm, Judgments Nos. 2741-23 and 2925-23, 4*

April 2023 (SWEDEN)

(Freedom of political demonstration – hate speech – Koran)

LABOUR RELATIONS

- *LAG Hannover, Judgment No. 10 Sa 762/22, 26 June 2023 (GERMANY)*

(surrogate mother – violation of Lutheran Church principles – nulla poe- na sine culpa)

- *U.S. Supreme Court, affaire Groff vs DeJoy, of 29 June 2023 (USA)*

(sabbatical leave – employer’s obligations – First Amendment)

CATHOLIC CHURCH

- *Karnataka High Court, affaire Diocese of Chikkamagaluru vs Lancy J Narona, 26 May 2023 (INDIA)*

(state jurisdiction – canon law – ritual matters)

SECULARISM

- *Supreme Court of India, No. 190/2023, dated 27 February 2023 (INDIA)*

(secularisation of religious names – historical heritage – multi-religious state)

Criminal Jurisprudence and Legislation

526



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 19 January 2023, no. 1463*

(Qualification of public service officer – Prison chaplain – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 14 March 2023, no. 13102*

(Illegal data processing – Dissemination of religious beliefs without consent – Realization by the private citizen – Subsistence)

- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 3 April 2023, no. 13786*

(Sex crimes – Relevance of the religious factor – Exclusion)

- *Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 13 June 2023, no. 34214*

(Mistreatment in the family – Educational-religious purpose – Subjective element – Irrelevance)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

528



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 13 May 2022, no. 15364*

(IMU – ecclesiastical bodies – Law 20 May 1985, n. 222 – religious and

- cult activities)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, of 23 May 2022, no. 16641*
 (TARI – TARSU – Articles 62 and 70 of Legislative Decree No 507 of 1993 – buildings used for worship)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 7 November 2022, no. 32765*
 (ICI – Article 7(1)(i) of Legislative Decree No 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – health activity – not applicable)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 14 February 2023, no. 4567*
 (ICI – art. 7, paragraph 1, letter i), of Legislative Decree no. 504 of 1992 – ecclesiastical bodies – hospitality business – holiday home – not competing)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 18 April 2023, no. 10400*
 (Presidential Decree No 601 of 1973, Article 6(1) – IRES – benefits – leasing – competes)- *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 16 April 2023, no. 9922*
 (IMU – ecclesiastical bodies – parochial school)
 - *Court of Cassation, Fiscal Section, ordinance of 17 April 2023, no. 10201*
 (Art. 67(1)(b) tuir – capital gains – real estate transfers – diocesan institute for the support of the clergy – suppression of ecclesiastical bodies – not applicable)

Part III

Lectures

PASQUALE LILLO

- Multiculturalism in the Italian biolegal perspective* 531

Reviews

- SERGIO F. AUMENTA, ROBERTO INTERLANDI, «*La Curia Romana secondo Praedicate Evangelium*», *Subsidia canonica* 40, EDUSC, Rome, 2023, pp. 227 (**Fabio Vecchi**) 545
- CARLO FANTAPPIÈ, *Metamorfosi dlla sinodalità. Dal Vaticano II a Papa Francesco*, Marcianum Press, Venice, 2023, pp. 117 (**Patrick Valdrini**) 549
- ALESSANDRO NEGRI, *Radicalizzazione religiosa e de-radicalizzazione laica. Sfide giuridiche per l'ordinamento democratico* Carocci, Rome, 2023, pp. 187 (**Tania Pagotto**) 554
- STEFANO ROSSANO, *Praedicate Evangelium. La Curia Romana di Papa Francesco*, Valore Italiano Editore, Rome, 2023, pp. 173 (**Giovanni Parise**) 561
- GIUSEPPE SCIACCA, *Epikieion della Reverenda Camera Apostolica. Brevi cenni storico-canonistici*, Mucchi editore, Modena, 2022, pp. 93 (**Nico Spuntoni**) 564

Roberto Bellarmino, teologo politico o politico teologo?

*Spunti dalla vicenda dell'interdetto veneziano in polemica con Paolo Sarpi**

Robert Bellarmine, political theologian or theological politician?

Hints from the Venetian interdict in dispute with Paolo Sarpi

MATTEO CARRER

RIASSUNTO

Il contributo, partendo dalla vicenda storica dell'interdetto comminato alla Repubblica di Venezia nel 1606, indaga l'apporto della teoria di S. Roberto Bellarmino sulla potestas indirecta in temporalibus. In particolare, viene analizzata la visione di un diritto fondato sulla Verità che caratterizzava la riflessione secentesca, attualizzando il problema della costruzione di una adesione personale e spirituale allo Stato, anche in chiave moderna.

PAROLE CHIAVE

Interdetto contro Venezia; rapporti fra Stato e Chiesa; opinione pubblica

ABSTRACT

The paper, starting from the historical event of the interdict to the Republic of Venice in 1606, investigates St. Robert Bellarmine's contribution on potestas indirecta in temporalibus. In particular, the vision of a right based on Truth that characterized seventeenth-century reflection is analysed, actualizing the problem of the construction of a personal and spiritual adherence to the state, also from a modern perspective.

* Il presente contributo rielabora la relazione tenuta al convegno *Ortodossia o eterodossia? Una riflessione a distanza di quattro secoli sulla concezione dello Stato nel pensiero di Paolo Sarpi e Roberto Bellarmino*, tenutosi a Bergamo il 12 maggio 2023.

KEYWORDS

Interdict against Venice; church and state relations; public opinion

SOMMARIO: 1. I temi: attualità e difficoltà di un raffronto tra politica e teologia – 2. L'interdetto veneziano e i problemi giuridici di interesse attuale – 2.1. Un problema di diritto che ha fatto storia. – 2.2. Sovranità e potestas indirecta – 3. L'impero sulle anime, tra passato remoto e futuro prossimo.

1. *I temi: attualità e difficoltà di un raffronto tra politica e teologia*

La domanda che apre il presente contributo, cioè se il cardinale Bellarmino sia e sia stato un teologo politico o un politico teologo, pone, in verità, una falsa domanda, che sarebbe ancor meno convincente nel caso in cui le alternative si ponessero come le uniche possibili e, dunque, la domanda divenisse addirittura una falsa dicotomia.

Sia concesso, ciononostante, invece che screditare l'impostazione metodologica, correggerla e approfondirla, in particolare trasformando una domanda mal posta in una questione degna di ottenere risposta esaustiva.

Il punto principale che merita correzione è la parola (che prima è aggettivo e poi sostantivo) "politico". Non vi sono dubbi, infatti, che il Bellarmino sia stato un teologo: la sua formazione lo attesta, le sue opere lo confermano¹. Ecco, quindi, che è importante concentrare l'attenzione sulla *politicità*. Escludendo fin da subito, per ovvie ragioni, il tema della politica come attività partitica – estranea alla concezione di coloro che hanno vissuto tra il XVI e il XVIII secolo – restano tutti gli altri significati della parola, o, se si preferisce, l'ampio significato che essa contiene.

Il governante, lo studioso di istituzioni, il cittadino del XXI secolo escludono che vi sia una qualunque attinenza tra politica e teologia, perlomeno nel sistema di democrazia occidentale contemporanea. Come si vedrà, il Bellarmino non era di questo parere e considerava compito della riflessione teologica dispiegare un effetto sul governo della cosa pubblica.

Ecco, dunque, che politica e teologia, così costruite – sia pure in termini ancora generalissimi – hanno delle attinenze. Si sono utilizzate, nelle righe che precedono, espressioni molto ampie, come il "governo della cosa pubblica". Vi è, infatti, un ulteriore tema metodologico preliminare da tenere in considerazione.

Nel momento in cui ci si confronta con un Autore che non ha mai cono-

¹ Bellarmino studiò teologia dapprima a Padova e poi a Lovanio. Quanto alle opere, sia concesso rinviare *infra*.

sciuto la pace di Westfalia come evento storico, per la semplice ragione che è venuto a mancare prima, e nel momento in cui lo studio non verte su questioni storiche o paleografiche, bensì giuridiche, ci si può domandare se le categorie di diritto pubblico sono autenticamente utilizzabili nel contesto del presente discorso². Il Bellarmino non conosceva lo Stato moderno come tipologia concettuale, come modellistica giuridica e nemmeno nei suoi presupposti filosofici e giuridici. È dunque possibile attualizzare il discorso ai giorni nostri e utilizzare, nonostante queste oggettive difficoltà date dalla distanza temporale (che è distanza di storia delle idee e di utilizzo di categorie concettuali), gli strumenti del diritto costituzionale moderno? La risposta, con le prudenze dovute, è positiva. Anzi, per certi versi confrontarsi con chi non conosceva lo Stato moderno permette di non dare quest'ultimo per scontato e riflettere su alcuni suoi fondamenti.

Un terzo profilo introduttivo va sottolineato. Nella produzione del Bellarmino vi sono potenzialmente diverse chiavi di ingresso al tema della teologia in rapporto al governo della *res publica*. Diverse, come si vedrà *infra*, sono state le opere dedicate dallo stesso a questo tema e, peraltro, distribuite nel corso del tempo. Si sceglie qui di utilizzare la chiave della vicenda dell'interdetto veneziano e della polemica con Paolo Sarpi, *fra Paulo servita*, che sosteneva le ragioni della Serenissima contro le tesi di Roma, e dunque del Sommo pontefice, parti che, insieme ad altri³, furono prese dal Bellarmino⁴.

² Come noto, S. Roberto morì il 17 settembre 1621. Tuttavia, «trattandosi ... specialmente delle relazioni tra Chiesa e Stato e proprio del potere indiretto della Chiesa nello Stato, appaiono le prerogative di sovranità e di indipendenza dello Stato secondo una concezione squisitamente giuridica del medesimo. Si trova cioè nel Bellarmino, come del resto negli altri autori della Scolastica ante e posttridentina [...] una concezione dello Stato che potremmo dire moderna» (CARLO GIACON, *Introduzione*, in S. ROBERTO BELLARMINO, *Scritti politici* (a cura di CARLO GIACON), Zanichelli, Bologna, 1950, p. XIX).

³ ADRIANO PROSPERI, *L'altro coltello*. *Libelli de lite di parte romana*, in MARIO ZANARDI (a cura di), *I gesuiti e Venezia. Momenti e problemi di storia veneziana della Compagna di Gesù. Atti del convegno di studi*, Pontificia Università Gregoriana, Padova-Roma, 1994, p. 263 ss.

⁴ Una ricostruzione puntuale delle posizioni fuoriesce dall'intento del presente contributo e persino una collazione completa dei testi polemici usciti al tempo dell'Interdetto è difficile: a titolo di esempio, si consideri l'indice di un volume contemporaneo ai fatti, *Raccolta degli scritti usciti fuori in istampa, e scritti a mano, nella causa del p. Paolo V co' signori venetiani secondo le stampe di Venetia, di Roma & d'altri luoghi*, Paulo Marcello, Coira, 1607. Gli scritti contenuti in tale volume sono i seguenti: *Breve di scomunica di Papa Paolo V contra i Venetiani; lettere del Doge di Venetia agli Ecclesiastici del Dominio; Lettera della Repubblica, e Senato di Venetia alle lor comunità, e sudditi; Aviso delle ragioni della Repubblica, di Antonio Quirino; Considerationi del P. Paolo da Venetia sopra le Censure del Papa; Trattato dell'Interdetto; Cardinalis Baronii paraenesis ad Rempublicam Venetam; Espistolae duorum iurisconsultorum & sententiae Card. Baronii & Columnae; Risposta d'un Dottore in Theologia; Risposta del Car. Bellarmino al detto libretto; Difesa di Giovanni Marsilio; Protestatio Iohanni Marsilii; Trattato, e risoluzione sopra la validità delle scomuniche, di Gerson; Risposta del Car. Bellarmino a Gerson; Apologia del P. Paolo per Gerson; Lettera venetiana di Pifanio di Pizzoni, pescaor da Buran de mar, al P. Paolo V; Sermone di Venetia al Papa; Canzon*

In questo senso, riflettere sulla “politicalità” (nel senso detto) della teologia bellarminiana significa indagare il tema dei rapporti tra il potere spirituale e il potere temporale, attraverso un prisma ben preciso, quello dell’opera del Bellarmino, e in particolare all’interno della polemica scoppiata a seguito dell’interdetto contro Venezia.

2. *L’interdetto veneziano e i problemi giuridici di interesse attuale*

Come anticipato, la chiave per ragionare attorno al tema che qui interessa è proprio la questione dell’interdetto a Venezia, sanzione comminata dal sommo pontefice Paolo V alla città e ai domini della Serenissima Repubblica nel 1606. Poiché la questione di fondo era teologica, Venezia si oppose alle rimostranze – e ai provvedimenti – pontifici servendosi dell’aiuto di alcuni teologi, tra cui spiccava appunto fra Paolo Sarpi⁵.

Pare – ma si tratta di nient’altro che un dettaglio di cronaca – che i rapporti personali tra Sarpi e Bellarmino fossero cordiali. San Roberto dal 1599 al 1605 fu cardinale presbitero di Santa Maria in Via, chiesa romana di cui all’epoca erano responsabili proprio i padri serviti, e riferiscono i suoi biograf⁶ che i sentimenti amichevoli verso il Sarpi gli costarono un’opposizione nel procedimento per la beatificazione già nel 1713, a firma di Prospero Lambertini, poi eletto papa col nome di Benedetto XIV. Si dovettero rispolverare casi passati di rapporti amichevoli di Santi cattolici con notori eretici, come nientemeno che S. Agostino verso Pelagio o S. Francesco di Sales con il successore di Calvino, Teodoro Beza, per superare l’obiezione. Pare che addirittura, in un secondo tempo, il Bellarmino avesse avvisato l’ambasciatore veneziano, una volta tornato a Roma al termine della vicenda dell’interdetto, di riferire a fra Paolo di badare a sé stesso⁷. E sappiamo quanto l’avvertimento fosse fondato, considerato quanto accadde.

Veneziana; Lettera di Tomaso Bovio al Papa.

⁵ Si vedano: *Historia particolare delle cose passate tra ‘l Sommo Pontefice Paolo V e la Serenissima Repubblica di Venezia*, per la quale l’edizione moderna è in PAOLO SARPI, *Istoria dell’Interdetto ed altri scritti editi e inediti*, a cura di MANLIO DUILIO BUSNELLI e GIOVANNI GAMBARIN, Laterza, Bari, 1941; *Considerazioni sopra le censure della santità del papa Paolo V contra la Serenissima Repubblica di Venezia* (1606), *Trattato dell’Interdetto di Paolo V nel quale si dimostra che non è legittimamente pubblicato* (1606), *Apologia per le opposizioni fatte dal cardinale Bellarmino ai trattati et risoluzioni di G. Gersone sopra la validità delle scomuniche* (1606). Anche in questo caso, l’edizione moderna è in PAOLO SARPI, *Opere*, a cura di GAETANO COZZI e LUISA COZZI, Ricciardi, Milano-Napoli, 1969.

⁶ JAMES BRODRICK, *S. Roberto Bellarmino*, Edizioni Ancora, Milano, 1965, p. 251.

⁷ ALVISE ZORZI, *La Repubblica del leone*, Rusconi, Milano, 1980, p. 381.

Si tratta, in ogni caso, di notizie che hanno un puro valore cronachistico e che valgono, al massimo, ad illustrare l'animo personale di alcuni dei principali contendenti.

Nel frattempo, le cose avevano già preso il loro corso e la vicenda dell'interdetto contro Venezia, a detta degli storici, fu una guerra non guerreggiata di cui già i contemporanei avvertivano la pericolosità della posta in gioco⁸.

Ci si può domandare quale fosse il problema di fondo in questa vicenda⁹. Si propongono qui diversi piani di analisi, tutti giuridici. Come – *si parva licet* – imposterebbe il Bellarmino (il quale era solito anticipare al lettore i punti in sintesi prima di scendere nel dettaglio), gli aspetti da analizzare sono quattro.

Il problema base, dunque il primo, è la diatriba sul foro ecclesiastico: «il tradizionale giurisdizionalismo veneziano, cioè quel continuo rivendicare i diritti preminenti dello Stato anche nelle materie ecclesiastiche, quel continuo escludere gli ecclesiastici dalle questioni ritenute di competenza dello Stato»¹⁰. Questo è il problema che ha scatenato l'interdetto o, se si vuole restare su un piano più giuridico, la discussione sulla legittimità e l'effettività dell'interdetto.

Ecco, dunque, il secondo punto: la derivazione del potere e la sovranità. Tornano qui i problemi metodologici accennati in principio, poiché si potrebbe – con nemmeno troppe semplificazioni – ritenere che derivazione del potere e sovranità siano la stessa cosa, poiché chi è sovrano ha il potere e viceversa. D'altra parte, si potrebbero distinguere i due concetti, appunto utilizzando gli strumenti metodologici del diritto pubblico, inevitabilmente legati alla concezione dello Stato moderno.

Ecco poi il terzo problema, che segue il precedente, piuttosto che essere aggiuntivo, cioè *ulteriore*.

Impostare il discorso sulla sovranità comporta, inevitabilmente, una ricognizione molto generale che, metodologicamente, in certi casi sorpassa persi-

⁸ «La particolarità di questo conflitto, dunque, fu proprio l'uso di testi scritti (lettere, brevi, libelli, orazioni, dialoghi, trattati, pasquinate, fogli di notizie, avvisi, cartelli e graffiti): per tale ragione è tradizionalmente ricordata come “guerra delle penne”»: SOFIA CANZONA, LUIGI ALESSANDRO CAPPELLETTI, *Nuovi documenti sul conflitto dell'interdetto (1606-07)*, in *Quaderni veneti*, 7, 2018, p. 88.

⁹ Su cui cfr.: WILLIAM BOUWSMA, *Venice and the Defence of Republican Liberty*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1968 (trad. it. *Venezia e la difesa della libertà repubblicana. I valori del Rinascimento nell'età della Controriforma*, Il Mulino, Bologna, 1977); CARLO PIO DE MAGISTRIS, *Per la storia del componimento della contesa tra la Repubblica Veneta e Paolo V (1606-1607)*, Anfossi, Torino, 1941; FEDERICO SENECA, *La politica veneziana dopo l'Interdetto*, Liviana, Padova, 1957, e i più risalenti FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa secondo Paolo Sarpi e la coscienza pubblica durante l'interdetto di Venezia del 1606-1607*, Ademollo, Firenze, 1885; GAETANO CAPASSO, *Fra Paolo Sarpi e l'interdetto di Venezia*, tip. della Gazzetta d'Italia, Firenze, 1879.

¹⁰ ALVISE ZORZI, *La Repubblica*, cit., p. 372.

no il livello di attenzione del diritto costituzionale e sfocia direttamente nella teoria generale del diritto o nella filosofia del diritto. Al costituzionalista, che in fondo resta un giurista positivo, basta dire – ad esempio – che lo Stato è sovrano per risolvere la sua porzione dell’amplissimo tema della sovranità. Detto in altre parole, il diritto costituzionale *presuppone* il sovrano, non è in grado di fondarlo, ma solo di individuarlo, cioè semplicemente dire chi è.

In questo caso, invece, la Repubblica di Venezia e il Papa discutevano proprio della fondazione della sovranità statale, con un punto di vista certamente non estraneo a quello di oggi ma, altrettanto certamente, diverso. E, affinché il problema non sembri di pura speculazione di storia del diritto, o delle istituzioni, si affermerà che i problemi che animavano Sarpi e Bellarmino oggi sono stati risolti. Se chi scrive non temesse di essere troppo *tranchant*, si potrebbe forse dire che sono stati *tutti* risolti. Il problema, ovviamente, è come. Si tornerà su questo aspetto più diffusamente.

Infine, il quarto punto da analizzare è la sistematica dei problemi della Venezia dell’interdetto e la loro collocazione di lungo, anzi di lunghissimo periodo.

2.1. *Un problema di diritto che ha fatto storia*

Come anticipato, si cercherà di procedere per ordine rispetto a quanto appena anticipato in forma sintetica. Il primo punto da toccare è quello storico e, di nuovo come anticipato, non è quella storica l’impronta metodologica che qui si vuole dare.

Se è lecito utilizzare un gioco di parole, si passa da un problema di storia del diritto a un problema di diritto che ha fatto la storia.

Vi sono pochi dubbi sul fatto che l’interdetto a Venezia sia stato uno strumento di rivendicazione politica. Ecco di nuovo la parola “politica” che ritorna. Non si vuole, in questo caso, indicare con “politico” qualcosa di inferiore a “teologico” o “spirituale”. In estrema e forse troppo stringata sintesi, si intende dire che la premessa era che una città – o meglio, un Governo cittadino – che perseguiva una visione collegata a degli obiettivi (che poi è la definizione più generale di politica) incoerente coi principi della fede cattolica andava punito. Forse il pensiero non è applicabile all’oggi ma si può ipotizzare che possa essere stata questa affermazione a muovere papa Paolo V. L’argomento, peraltro, sarebbe stato giustificato, in quel tempo e in quei luoghi, da una considerazione propriamente giuridica, ovvero nientemeno che l’esistenza di una regola di diritto divino tale per cui il Papa abbia un potere nei confronti dei principi secolari, quindi anche del governo repubblicano veneziano. Se la

categoria del diritto divino crea alcune difficoltà di inquadramento al giurista moderno, essenzialmente positivista, si può ritenere che il sistema delle fonti fosse allora concepito in modo diverso.

Ecco, dunque, che il punto di partenza consisteva nella violazione di una norma giuridica¹¹.

Il problema era giuridico anche secondo un altro aspetto: l'interdetto cominatio da papa Paolo V era valido? Non piccola porzione delle rimostranze dei teologi veneziani è stata proprio in punto – per usare un linguaggio moderno, con i limiti del caso – di esercizio dell'azione amministrativa, e di correttezza formale e procedurale.

2.2. *Sovranità e potestas indirecta*

Il secondo punto ci permette di fare un passo indietro, nel senso di guardare alla vicenda in modo più ampio. Si è già argomentato che il secondo livello giuridico, in senso di maggiore astrazione, della vicenda dell'interdetto veneziano consisteva in una diversa concezione e rivendicazione della derivazione del potere e della sovranità. Sotto questo aspetto, nonostante la mole di documenti, di scritti, di risposte e di contro-risposte di cui è piena la vicenda dell'interdetto¹² la posizione del Bellarmino era chiara.

La posizione del Bellarmino, sinteticamente nota come teoria della *potestas indirecta in temporalibus* da parte del pontefice, era stata illustrata in diverse opere. Nel *De translatione Imperii Romani*¹³ l'Autore aveva polemizzato contro Mattia Illirico *heretico lutherano*, nelle Controversie¹⁴ contro i

¹¹ E, nonostante l'apparente minuzia degli aspetti di fatto, si trattava di un problema di capitale importanza. Secondo una ricostruzione storica, «nell'agosto del 1605, un tal canonico Scipione Sarceni era stato arrestato, d'ordine del Consiglio dei Dieci, per volgarissimi reati comuni. Il 10 ottobre dello stesso anno, i Dieci avevano fatto arrestare l'abate di Nervesa, conte Marcantonio Brandolin, accusato di omicidi, stupri e violenze d'ogni genere. Nessuno dei due arrestati era rivestito dell'ordine sacro, entrambi erano semplici detentori di benefici ecclesiastici» (ALVISE ZORZI, *La Repubblica*, cit., p. 375). Di nuovo, per quanto lo *status* dei due accusati risulti di difficile inquadramento al giurista del XXI secolo che non sia anche avvezzo a questioni di storia, il tema era nientemeno che l'esercizio del potere giurisdizionale. Doveva essere investito il Tribunale ecclesiastico, come sosteneva la Santa Sede, oppure quello statale, come sosteneva la Serenissima? Scontro titanico di competenza sulla competenza, come appare subito evidente al di là dei tecnicismi di allora o di oggi.

¹² FILIPPO DE VIVO, *Dall'imposizione del silenzio alla "guerra delle scritture"*. *Le pubblicazioni ufficiali durante l'interdetto del 1606-1607*, in *Studi veneziani*, XLI, 2001, p. 179 ss.

¹³ *De translatione imperii Romani a Graecis ad Francos adversus Matthiam Flaccivm Illyricvm: libri tres*, 1589.

¹⁴ «I concetti principali si trovano nel libro terzo della controversia seconda del volume secondo delle Controversie; lo stesso Bellarmino afferma che detto libro ha per titolo "de laicis" ma che potreb-

luterani, calvinisti e anabattisti. Seguirà la polemica con il re d'Inghilterra sul giuramento di fedeltà da questi imposto¹⁵ e, ancora, nel *De potestate papae*¹⁶, l'avversario sarà Guglielmo Barclay, giurista e filosofo, scozzese di origine, francese di adozione, il quale proponeva la teoria secondo cui i re governano direttamente per diritto divino¹⁷. Ad una lettura attenta delle opere succintamente citate si nota, come ovvio, una non sempre identica riproposizione degli argomenti, pur in una sostanziale continuità di fondo e di dettagli. Differenze, dunque, dovute alla natura delle polemiche che venivano affrontate e rispetto agli stessi argomenti portati dagli avversari. È piuttosto logico che gli argomenti contro (ad esempio) l'Illirico, che sosteneva tra le altre cose che Carlo Magno avesse acquistato a suon di oro sonante l'impero dagli orientali, non potevano essere riproposti contro gli anabattisti, che rifiutavano *in toto* le autorità civili.

Ad una lettura, invece, delle opere dedicate alla *guerra dei libelli veneziana*¹⁸ si nota in diversi passaggi una certa nota di paziente esposizione del Bellarmino, il quale ripete per l'ennesima volta argomenti e passaggi che ritiene di aver ampiamente dimostrato e che considera inattaccabili per logica e autorità¹⁹. Nel frattempo, in alcuni casi deve anche difendersi da strumentalizzazioni delle sue precedenti opere fatte dai suoi avversari, che lavorano – dice – «cavando come ragno il veleno da quei fiori, da' quali le api cavano

be benissimo intitolarsi “de magistratu politico”». Alcuni capitoli del libro primo della controversia terza del volume primo delle Controversie riguardano la discussione sulla forma migliore di governo» (CARLO GIACON, *Avvertenze*, in ROBERTO BELLARMINO, *Scritti politici*, cit., p. XLVII).

¹⁵ Polemica che meriterebbe più esteso approfondimento in quanto ricostruibile ancora una volta da una serie di scritti. Si possono ricercare le radici nel volume *Basilikon doron* di Giacomo I, cui segue una risposta del Bellarmino rimasta inedita, attraverso il volume *Hieratikon doron*. Una lettera del Bellarmino all'arciprete Blackwell (che aveva esortato il clero a prestare il giuramento di fedeltà al re), insieme a due brevi papali, viene contestata dal volume *Triplici nodo triplex cuneus*, apparso anonimo ma attribuito al re Giacomo in persona, cui risponde un volume intitolato *Responsio Matthei Torti presbyteri et theologi papiensis ad librum inscriptum Triplici nodo triplex cuneus* appunto a firma di Matteo Torti, per il quale vi è consenso nel ritenere che si tratti di un pseudonimo del Bellarmino; a tale ultimo scritto replicano il volume *Tortura torti: sive Ad Matthaei Torti librum responsio* e ulteriori libri e libelli di altri autori.

¹⁶ *Tractatus de potestate Summi Pontificis in rebus temporalibus adversus Guglielmum Barclaium*, 1610.

¹⁷ *De potestate papae*, oggi in edizione italiana: WILLIAM BARCLAY (a cura di MELISSA GIANNETTA), *Sul potere del papa*, Bibliopolis, Napoli, 2022.

¹⁸ Si utilizzano qui due volumi: *Risposta di Bellarmino alle opposizioni di F. Paolo Sarpi Servita e, soprattutto, Risposta del Card. Bellarmino al Trattato delli sette theologi di Venezia*.

¹⁹ «Le opinioni sull'autorità politica, sulla giurisdizione papale, e sulle immunità ecclesiastiche, da lui espresse mentre la contesa veneziana era al suo apice, erano identiche sotto ogni aspetto alle opinioni che aveva quotidianamente insegnato ai suoi studenti, trent'anni prima, nelle pacifiche aule del Collegio Romano»: JAMES BRODRICK, *S. Roberto*, cit., p. 320.

il m[i]ele»²⁰.

Per condensare utilmente il pensiero del Bellarmino si possono utilizzare le sue stesse parole.

«Et così il Vicario di Christo non vole intraprendere, per usare le parole sue, le cose temporali de' laici, né è questa la vera causa, ma un falso pretesto della separatione de gl'heretici dalla chiesa di Dio: ma vole conservare la potestà, che Dio gl'hà dato di governare la chiesa, et drizzare li suoi figlioli, nel numero de quali sono tutti li Principi Christiani, alla celeste patria, et però quando escano della via della salute usando male la potestà loro, ò usurpandosi quella, che non è loro, vole usare sopra di essi l'autorità Apostolica con ammonirli dell'offitio loro, et quando non obediscano adoperare la verga»²¹.

«Consideri di più la Serenissima Repubblica come F. Paulo, et gli altri Theologi, che scrivano in Venetia, altro non cercano che ridurre la potestà Ecclesiastica ad un puro, et semplice ministero d'insegnare la parola di Dio, et administrare i Sacramenti, [...]. Et che altro hanno sempre preteso, et pretendano gli heretici moderni?... Dice F. Paulo che molte Provincie, et Regni si sono separati dalla Chiesa Romana, non per altra causa, se non perché li Pontefici Romani hanno voluto intraprendere sopra di loro cose temporali. Quello che significhino queste parole, et quali siano queste cose temporali, lo potiamo imparare da quello, che hanno fatto quelle provincie, et regni separati dalla Chiesa Romana, perché hanno tolto da fatto la potestà alli Ecclesiastici, lasciandoli solo il ministero della predica, et de' sacramenti, et si sono li Principi secolari fatti padroni dell'entrate delle Chiese, et arbitri della religione, cose del tutto inaudite ne' secoli passati»²².

Per il Bellarmino il papa non è il re dei re, non esercita il dominio temporale sui principi. Tuttavia, possiede entrambe le spade, cioè la potestà temporale e quella spirituale. E si tratta di disposizione di diritto divino. Infatti, se i principi temporali possono perdere e acquistare i regni e le città, il papa non ne può disporre liberamente.

Nel *de translatione*, Bellarmino sostiene che il papa abbia concesso l'impero a Carlo Magno, e risponde ad un'obiezione semplice: come può il papa dare all'imperatore ciò che lui stesso non ha? La risposta è semplice quanto disarmante: gli dà il titolo.

Si cerchino, dunque, con maggiore attenzione le ragioni, che altro non

²⁰ Risposta del cardinale Bellarmino al trattato dei sette theologhi di Venetia sopra l'interdetto della Santità di Nostro Signore Papa Paolo Quinto et all'opposizioni di F. Paolo Servita, contra la prima scrittura dell'istesso Cardinale, Guglielmo Facciotto, 1606, p. 39.

²¹ Risposta del Cardinale, cit., p. 124.

²² Risposta del Cardinale, cit., p. 123.

sono che il vero e proprio titolo giuridico della pretesa. Il punto di partenza del Bellarmino è che nella Chiesa vi è la potestà spirituale e quella temporale. Utilizzando un esempio tratto da S. Gregorio Nazianziano, “ragione e carne”. La ragione può dominare la carne, ma non il contrario. La Chiesa può dare indirizzo allo Stato, ma non vale il contrario. Al di là della metafora, esplicativa, il procedimento argomentativo è logico e interpretativo e si può così riassumere: una norma di diritto divino assegna le due potestà alla Chiesa, per logica l’organizzazione-Chiesa è in grado di indirizzare l’organizzazione-Stato e non vale il contrario. Quanto al papa, di nuovo per consecuzione logica, pur seguendo l’ordine descritto, non tutto gli va rimesso personalmente. Dunque lo Stato è sottomesso alla Chiesa in un sistema che – per utilizzare un lessico moderno, con le cautele del caso – si potrebbe chiamare multilivello. Allo stesso modo, continuando nell’analogia con termini e concetti moderni, si potrebbe scorgere una applicazione del principio di sussidiarietà in tale potestà indiretta nella materia temporale e, ancora, si potrebbe prevedere un’amministrazione (nel senso di attività amministrativa) della potestà indiretta *in temporalibus*.

Procediamo ora al terzo punto. Di nuovo un passo indietro, una visione ancora più ampia. Si è argomentato, da un lato, che i discorsi teorici sul fondamento della sovranità sfuggono alla riflessione giuspubblicistica per venire attratti dalle categorie di filosofia del diritto o di teoria generale mentre, dall’altro lato, che non si può sfuggire a una qualsiasi forma di concezione della sovranità. È sovrano, nel senso più immediato del termine, chi riesce concretamente a utilizzare il relativo potere. Non si sfugge ad una visione dogmatica sulla sovranità, in quanto anche non affermarne una significa perlomeno ammetterla nel senso di misurare l’esercizio della forza, se non le astratte ragioni del diritto. In questo senso, la Repubblica veneziana era stata abituata da secoli a muoversi politicamente e concretamente tra l’Impero d’oriente e quello che restava dell’Impero d’occidente, magari nella forma di Sacro romano impero. per conservare autonomia e forza, commerciale, militare, politica ma anche (e forse non è una aggiunta bensì una sintesi) giuridica. Stato nato ed evolutosi in maniera unica e sostanzialmente irripetibile tra oriente e occidente, la Venezia della Serenissima aveva sviluppato una propria tradizione fondante una concezione di sovranità che, all’inizio del 1600, era ormai matura. Appunto, era questa concezione che la opponeva al papato.

Facendo un passo indietro come ampiezza del problema e uno avanti come sviluppo storico, anche noi moderni abbiamo posto il problema della fondazione della sovranità dei nostri Stati e bisogna ammettere – pur con le difficoltà che caratterizzano un tema così ampio – che si tratta di un problema risolto. La concezione della sovranità dello Stato moderno occidentale è solida.

In questo senso, abbiamo risolto i problemi che opponevano i teologi vene-

ziani al Bellarmino. Soltanto, è più che probabile che, agli occhi di S. Roberto, li abbiamo risolti nel modo sbagliato.

In un passaggio dei libelli polemici il Bellarmino si domanda: «dunque potranno i principi secolari far legge nel modo di dir la Messa, e l'ufficio divino, e obbligare i laici a dir Messa, e far voto di castità, e obbligare i preti a prender moglie, e in cambio del breviario, portar la spada»?²³ La domanda è pensata e costruita per essere, suonare e dimostrare una assurdità. È una domanda retorica che nelle intenzioni dell'Autore può avere solo risposta negativa.

La nostra risposta, tuttavia, è positiva. Sì, un legislatore contemporaneo lo può fare. Sullo scambiare breviario e spada si potrebbe forse pensare ai cappellani militari ma è probabilmente un caso minore, poiché si può pensare piuttosto al fatto che in Italia (come in altri Paesi, con strumenti giuridici differenti) al momento più difficile della crisi della pandemia da Covid-19 un'ordinanza regionale prima e un decreto-legge poi (e, in realtà, una pletora di d.p.c.m. a seguire) hanno dato esattamente disposizione sul modo di dir la Messa e l'*ufficio divino*: certo non su quali formule liturgiche utilizzare, ma sulla presenza o meno di fedeli, sull'orario delle funzioni ed anche su alcuni gesti fra i presenti liturgicamente previsti²⁴.

²³ *Risposta del Cardinale Bellarmino a due libretti uno de' quali s'intitola risposta di un dottore di Theologia, ad una lettera scrittagli da un reverendo suo amico, sopra il breve di censure dalla Santità di Paolo V pubblicate contra li signori veneziani et l'altro Trattato & resolutione sopra la validità delle Scomuniche di Giovanni Gersone Theologo, & Cancellier Parigino, tradotto dalla lingua latina nella volgare con ogni fedeltà in opuscoli due*, Volmar Timan Germano, Firenze, 1606, p. 12.

²⁴ Il d.p.c.m. 8 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, all'art. 2 "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus CoViD-19", in particolare al co. 1, lett. v, dispone che «l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri». A commento cfr. almeno: FABIO ADERNO, *Il nuovo decreto-legge n. 19/2020: un suggerimento ermeneutico ecclesiasticistico*, in *Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 1, 2020, marzo 2020 (reperibile in www.dirittiregionali.it); ALESSANDRO TIRA, *Normativa emergenziale ed esercizio pubblico del culto. Dai protocolli con le confessioni diverse dalla cattolica alla legge 22 maggio 2020, n. 35*, in www.giustiziasieme.it, giugno 2020; MICHELE MASSA, *I limiti al culto pubblico durante la pandemia*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2020, p. 604; GIOVANNI BLANDO, *Libertà religiosa e libertà di culto ai tempi del Covid-19: una questione di bilanciamento*, in www.federalismi.it – paper, 2020; ANGELO LICASTRO, *Il lockdown della libertà di culto pubblico al tempo della pandemia*, in *Consulta Online*, 1, 2020, 14 aprile 2020; FRANCESCO ALICINO, *Costituzione e religione in Italia al tempo della pandemia*, in *Stato e chiese*, 19, 2020; MATTEO CARRER, *Salus rei publicae et salus animarum, ovvero sovranità della Chiesa e laicità dello Stato: gli artt. 7 e 19 Cost. ai tempi del Coronavirus*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, Special Issue 1, 2020; VINCENZO PACILLO, *La sospensione del diritto di libertà religiosa nel tempo della pandemia*, in www.olir.it, 16 marzo 2020; NICOLA COLAIANNI, *Il sistema delle fonti costituzionali del diritto ecclesiastico al tempo dell'emergenza (e oltre?)*, in *Rivista AIC*, 4, 2020; STEFANO MONTESANO, *L'esercizio della libertà di*

Quanto a far celebrare messa dai laici, far sposare i preti e simili questioni l'impressione non è che il legislatore statale non abbia il potere teorico di disporlo, bensì che rimanga fuori dal novero delle competenze che il legislatore stesso si è assegnato. Rispetto alla situazione italiana, l'affermazione va considerata con prudenza, poiché l'art. 7 della nostra Costituzione parla di "indipendenza e sovranità" ciascuno "nel proprio ordine", tra Chiesa e Stato. Tuttavia è lecito domandarsi quale sia il confine tra l'uno e l'altro ordine e, soprattutto, quale sia il limite autenticamente invalicabile²⁵. La pandemia ha dimostrato, ad esempio, che la disciplina delle modalità di celebrazione delle funzioni e dello stesso accesso ai luoghi di culto spetta allo Stato. Ovviamente queste considerazioni non prendono in considerazione le decisioni – altrettanto libere e sovrane – della Chiesa in quel frangente storico. Il tema, piuttosto, partendo da una considerazione del Bellarmino sotto forma di domanda retorica, vuole dimostrare come ciò che allora si poteva dare per assolutamente scontato e indiscutibile oggi si può discutere e, anzi, forse ha cambiato completamente posizionamento giuridico.

A tale conclusione si può opporre che è naturale e non certo problematico che sia così, poiché sono cambiati tempi, modi e condizioni. È, dunque, significativo che sia la tesi che la sua più lineare opposizione concordino nel sostenere l'argomento che si voleva addurre, cioè che come moderni abbiamo risolto i problemi della sovranità in un modo che al Bellarmino sarebbe apparso errato.

culto ai tempi del Coronavirus, in www.olir.it, 20 marzo 2020; EMILIO CASTORINA, *Libertà di culto, confessioni religiose e principio di bilateralità: i "protocolli sanitari" per il contrasto alla pandemia da Covid-19*, in *Dirittifondamentali.it*; n. 3, 2020, p. 564 ss.

²⁵ Si pensi, ad esempio, ad un'imposta sul celibato. Peraltro, appartiene alla storia del diritto italiano, in quanto «fu istituita il 13 febbraio 1927 ed interessava i celibi di età compresa tra i 25 e i 65 anni. Era composta da un contributo fisso che variava a seconda dell'età: partiva da 70 lire per le fasce più giovani – tra i 25 e i 35 anni – salendo poi a 100 lire fino a 50 anni, per poi abbassarsi, se si superava tale età, a 50 lire. Dai 66 anni si veniva esentati da tale pagamento. Tali importi furono aumentati due volte: nell'aprile 1934 e nel marzo 1937, con una aliquota aggiuntiva che variava a seconda del reddito del soggetto» (<https://www.finanze.gov.it/it/il-dipartimento/fisco-e-storia/i-tributi-nella-storia-ditalia/1927-1943-imposta-sui-celibi>). La Chiesa cattolica opporrebbe che tutti i suoi ministri di culto sono celibi ma, al contrario di quanto sosteneva il Bellarmino, non sarebbe impossibile per il legislatore statale non tenere conto dell'ordine sacro e tassare anche gli ecclesiastici (sostenendo, ad esempio, che nelle eccezioni di cui all'art. 4 del Concordato nulla vi è segnalato a proposito delle tasse o dello *status personale*).

3. *L'impero sulle anime, tra passato remoto e futuro prossimo*

Le posizioni del Bellarmino sono risultate perdenti, con il tempo, sotto tutti gli aspetti: metodologico e contenutistico. Dei contenuti si è già argomentato, sia pure brevemente. Anche a livello metodologico, la sconfitta del Bellarmino è evidente: egli imposta un quadro teologico, ma da questo quadro teologico trae conseguenze sull'architettura istituzionale. Oggi un ragionamento teologico che dia risposte istituzionali è scientificamente incomprensibile stante la divisione tra le due materie e, dal punto di vista del diritto pubblico, fondare una discussione utilizzando come fonti la Sacra Scrittura, i Padri e i Concili è semplicemente impensabile, per utilizzare un termine tratto dalla nota metafora della finestra di Overton.

A tutto ciò si può opporre che la polemica sull'interdetto è dell'inizio del 1600 e le osservazioni presenti sono del secondo decennio del 2000. Né Paolo Sarpi né S. Roberto Bellarmino conoscevano e maneggiavano pienamente il concetto moderno di Stato e – per quel che vale l'ipotesi – non era nemmeno di loro interesse farlo, posto che partivano da una concezione completamente diversa della teologia e del diritto, così come della società e dello Stato.

Un ulteriore passaggio del Bellarmino può aiutare a chiarire in modo più concreto la distanza. Sempre negli scritti polemici, egli fonda una distinzione tra l'obbedienza alla ragione e alla forza. Parlando degli ecclesiastici e della loro sottomissione alle leggi temporali, anzi della loro *non* sottomissione alle leggi temporali, dice: «sono li ecclesiastici obbligati quanto alla direzione, non quanto alla forza, cioè *vi rationis*, non *vi legis*. Come per esempio, se il principe temporale tassa²⁶ il prezzo de' grani, sono obbligati li ecclesiastici a vendere e comperare a quel prezzo tassato: non perché siano obbligati a quella legge, ma perché sono obbligati a vendere, e comperare secondo il prezzo giusto: e in quel luogo la ragione detta che quello sia il giusto prezzo, che è tassato dal Principe; ma se per forte qualche ecclesiastico non osserva quella legge, non per questo può essere chiamato in giudizio, ne punito dal Principe Laico, al quale non è soggetto; ma si bene dal suo Superiore Ecclesiastico»²⁷.

Al di là delle difficoltà del linguaggio seicentesco, la questione è chiara. Vediamola, di nuovo, sotto due aspetti: quello relativo allo *status* e quello relativo all'amministrazione.

È lo *status*, in questo passaggio, che fonda il diritto applicabile, non il territorio e nemmeno la sovranità. È del tutto evidente che questo ragionamento

²⁶ Si sostituisca il verbo *tassare* ("tassa") con il verbo *fissare* ("fissa") e la frase sarà più aderente all'intenzione dell'Autore.

²⁷ *Risposta del card. Bellarmino*, cit., p. 6.

non comprende, anzi categoricamente esclude, un'applicazione del principio di uguaglianza. Si sospende qui ogni considerazione sul funzionamento pratico e sulle sue indubbe difficoltà. Poiché per secoli – o millenni – il diritto ha funzionato senza conoscere l'applicazione uniforme della legge a qualsiasi persona (cioè il principio di uguaglianza), si può presumere che il problema non sia tanto la concreta applicabilità della norma al caso di specie quanto le sue modalità.

In altri termini, facendo salvo il sistema descritto, cosa succede se un ecclesiastico decide di non aderire? Ad esempio se non ritiene il prezzo giusto? Convinzione che potrebbe raggiungere da solo o che potrebbe persino condividere con tutti gli altri ecclesiastici. In quanto non punibile dal principe laico, si avrebbe indubbiamente un problema.

Questo “diritto”, questo modo di intendere la legge, o se si vuole un sistema giuridico di questo tipo, funziona come diritto della comunità e non come diritto della massa. La dizione non è tecnica, quindi merita un cenno di spiegazione: funziona in una comunità limitata, dove si può arrivare con (relativa) facilità alla comprensione di cosa è successo e perché. Perché l'ecclesiastico in questione si è rifiutato di riconoscere come giusto l'ordine del principe laico? Per un colpo di testa? Per nutrire un povero in fin di vita? Perché il principe ha imposto una sovratassa per gli ecclesiastici? In una comunità limitata tutto questo si può sapere, il superiore ecclesiastico ne sarebbe avvisato e in poco tempo o relativamente poco tempo, se necessario, si potrebbe arrivare persino al papa²⁸.

Ecco dunque che resta da affrontare il quarto punto di quelli anticipati, la collocazione di lungo periodo della costruzione dello Stato.

Nonostante segua la vicenda dell'interdetto veneziano di quasi due secoli, un passaggio del breve del 10 marzo 1791 *Quod aliquantum* di papa Pio VI²⁹ illumina il modo di intendere il diritto e la società che apparteneva al Bellarmino.

«È dunque la natura stessa che ha avvicinato gli uomini e li ha riuniti in società; inoltre, poiché l'uso che l'uomo deve fare della ragione consiste essenzialmente nel riconoscere il suo supremo autore, onorarlo, glorificarlo,

²⁸ È – per fare un esempio storico in tema – il caso di fra Fulgenzio Manfredi, uno dei predicatori veneziani critici nei confronti dell'interdetto papale ma che non faceva parte della “squadra ufficiale” di fra Paolo Sarpi. Una ricostruzione della sua vicenda fuoriesce dai limiti del presente contributo, ma dimostra non soltanto una differenza giuridica nel perseguire un reo di eresia, bensì un'attitudine complessiva imparagonabile con l'attualità in quella che diremmo azione amministrativa e nell'amministrazione della giustizia.

²⁹ Reperibile in <https://www.vatican.va/content/pius-vi/it/documents/breve-quod-aliquantum-10-marzo-1791.html>.

dargli la sua persona e tutto il suo essere; poiché è necessario che fin dalla sua infanzia egli sia sottomesso a coloro che gli sono superiori in età, che si lasci guidare e istruire dalle loro lezioni, che impari da essi a regolare la sua vita secondo le leggi della ragione, della società e della religione, questa uguaglianza e questa libertà tanto vantate sono dunque per lui, fin dalla nascita, solo delle chimere e delle parole vuote».

Il secondo passaggio precede – nella stesura originale – quello appena citato: «dov'è dunque questa libertà di pensare e di agire che l'Assemblea Nazionale [francese] accorda all'uomo come un diritto imprescrittibile della natura? Questo chimerico diritto non è contrario ai diritti del sommo Creatore al quale dobbiamo l'esistenza e tutto ciò che abbiamo? Si può inoltre ignorare che l'uomo non è stato creato per sé stesso, ma per essere utile ai suoi simili? Tanta è la debolezza della natura umana che gli uomini per conservarsi hanno bisogno dell'aiuto scambievole; ecco perché gli uomini hanno ricevuto da Dio la ragione e l'uso della parola, per metterli nella condizione di chiedere l'aiuto altrui e di aiutare a loro volta coloro che chiedono il loro appoggio».

Lo scopo della vita umana è fissato: rendere gloria a Dio come creature. L'ordine sociale è stato fissato (e quindi è giuridicamente deducibile) nel piano della Creazione divina, perfezionato dal piano della Salvezza, uno all'inizio dei tempi e l'altro a momento storico che ha segnato l'inizio dell'era cristiana. L'ordine politico, con simili premesse, viene di conseguenza. In quest'ottica, non vi possono essere cedimenti ad ammettere idee fondate su speculazioni filosofiche (ad esempio, l'uguaglianza tra gli uomini), ma la Chiesa va riconosciuta come il tramite di *diritto divino* che permette all'uomo di salvare la propria anima nel giudizio finale, in quanto la salvezza delle anime è il bene sommo. Lo Stato temporale viene di ulteriore conseguenza e non può che essere sottomesso – come Stato, cioè come cosa pubblica, e come singoli “potenti”, cioè principi – al bene supremo del singolo, all'ordine della società e alla Chiesa come tramite di salvezza.

La logica che regge il ragionamento che si è costruito, sia pure con gli abituali limiti di sintesi e di semplificazione, è chiara. È piuttosto evidente che le premesse metodologiche (per tornare a quanto si diceva all'inizio) per sostenere simili argomenti sono lontanissime dalla concezione attuale del diritto, della *res publica* e delle istituzioni. Così lontane che non si proverà in alcun modo ad esaminarle oltre a quanto riferito più sopra. Al contempo, proprio la distanza lampante tra concezioni permette di vedere come un diritto pubblico che abbia tali premesse metodologiche è un diritto pubblico fondato sulla Verità.

E un diritto fondato sulla verità manca, nel senso che è completamente sconosciuto, se non addirittura inconoscibile, alla modernità. Il Bellarmino,

invece, lo presupponeva nei suoi scritti e nella sua riflessione, che era – per tornare di nuovo ai temi iniziali – sicuramente teologica ma non di meno politica, nel senso di una riflessione sull'ordine sociale.

Lo Stato moderno, occidentale, democratico-sociale non solo ha relegato la potestà ecclesiastica all'amministrazione delle cose sacre, ma l'ha ulteriormente limitata a chi spontaneamente decide di accostarsi alle cose sacre. La spada spirituale non solo non ha rilievo pubblico ma nemmeno rilievo ufficiale e questo è l'esatto opposto di ciò che il Bellarmino riteneva fondante.

Il versetto primo del capitolo 13 della lettera di S. Paolo ai Romani dice: «Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Non est enim potestas nisi a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt». Di solito viene tradotta: «ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite. Infatti non c'è autorità se non da Dio: quelle che esistono sono stabilite da Dio»³⁰.

La parola latina “anima” viene dunque tradotta come “ciascuno”, quindi con l'integrità della persona, senza alcun dualismo tra anima e corpo. Non è eccessivo sostenere che *anima* sia traducibile come *persona*.

Nell'interdetto veneziano il problema era la cura delle anime. E lo scopo del papa era proprio togliere legittimazione al governo della Serenissima attraverso la potestà spirituale, provocando una dissociazione nei cittadini veneziani, i quali, impossibilitati ad accedere ai sacramenti, si sarebbero potuti e in un certo senso dovuti ribellare in massa al loro governo. Il meccanismo non ha funzionato nel 1600 e sarebbe con ogni probabilità assurdo oggi. Assurdo perché lo Stato, negli ultimi 400 anni, ha fondato la propria legittimazione su di sé. Creando una fedeltà a sé che nulla abbia a che vedere con nessun altro potere.

Ecco che torna il problema metodologico citato in principio: l'adesione, la fedeltà dei cittadini allo Stato era un problema noto al Bellarmino (anzi, necessario nel senso sopra descritto, di legittimità e adesione al sistema scaturito dal diritto divino), ma assolutamente misconosciuto oggi. Certo, è piuttosto evidente che uno Stato in cui non “credono” i suoi stessi cittadini è uno Stato fallito. Ma, appunto, esce dal novero degli Stati moderni e cessa di essere uno Stato non perché la fedeltà sia condizione di esistenza dello Stato, ma solo perché (e se) viene a mancare un elemento fondamentale (il popolo, in questo caso) di cui il diritto prende atto al momento di costruire lo Stato.

³⁰ Questa è la versione CEI del 2008. Lievi le differenze riscontrabili con altre versioni, tutte rintracciabili in <https://www.bibbiaedu.it/>: «ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c'è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio» (CEI 1974); «ognuno sia sottomesso a chi ha ricevuto autorità, perché non c'è autorità che non venga da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio» (interconfessionale).

Il confronto con la vicenda dell'interdetto, invece, porta un problema nuovo, o quantomeno inatteso, nell'analisi giuridica. Innanzitutto, perché il diritto diventerebbe strumento. Perderebbe forse la sua purezza scientifica per diventare un *instrumentum regni*. Si potrebbe obiettare che si tratta di una riflessione meta-giuridica e che, come tale, esce dai confini della metodologia giuridica e giuspubblicistica. In secondo luogo, però, evitando il punto appena descritto, se la fedeltà nello Stato fosse un problema giuridico, come annuncia l'indagine condotta sui problemi, il diritto incontrerebbe un problema non meno inatteso. La parola "anima" di cui parla S. Paolo potrebbe essere tradotta non come sinonimo di "persona", ma come autentica anima, elemento spirituale interno all'uomo. "Ogni anima sia sottoposta alle autorità superiori": Sarpi e Bellarmino dimostrano abbastanza apertamente che non è esagerato parlare di dominio sulle anime da parte dell'autorità temporale e spirituale³¹.

La tesi secondo cui lo Stato – oggi come allora – richiede fede in lui trova alcune conferme che meritano di non essere trascurate. In occasione dell'incoronazione del nuovo re d'Inghilterra è giunta la notizia di un vero e proprio formale giuramento da parte dei cittadini del Commonwealth³². Ogni giorno la comunicazione ufficiale istituzionale individua e insiste mediaticamente sui valori del nostro Stato e dell'Unione europea, ai quali non è dato sottrarsi se non rinunciando ad essere "buoni cittadini". Ogni giorno, anche attraverso norme di legge formale, vengono istituite ricorrenze da festeggiare, commemorare e su cui fermarsi a riflettere sotto forma di "giornate"³³.

³¹ Per parafrasare il titolo di uno studio recente: STEFANIA TUTINO, *Empire of Souls. Robert Bellarmine and the Christian Commonwealth*, Oxford University Press, Oxford, 2010.

³² Secondo fonti giornalistiche: H. FARLEY, S. SEDDON, *Coronation: Public invited to swear allegiance to King Charles*, in <https://www.bbc.com/news/uk-65435426>, 29 aprile 2023. «All who so desire, in the Abbey, and elsewhere, say together: I swear that I will pay true allegiance to Your Majesty, and to your heirs and successors according to law. So help me God». Nulla in comune con la drammatica vicenda del giuramento di Giacomo I con il quale ha polemicizzato il Bellarmino e che ha portato non pochi alla scelta tra prestare il giuramento e la condanna capitale.

³³ Ad esempio, il sito del Miur (<https://www.miur.gov.it/giornate-internazionali>) elenca le "giornate internazionali" affinché «in tal modo le Scuole rafforz[ino] la consapevolezza dei propri insegnanti e studenti sulle importanti questioni globali e raggiung[ano] le loro comunità». Ecco l'elenco, dal quale è impossibile non trarre un'indicazione politica (nel senso ampio che si diceva in testo): 24 January International Day of Education; 13 February World Radio Day; 21 February International Mother Language Day; 8 March International Women's Day; 21 March World Poetry Day; 21 March International Day for the Elimination of Racial Discrimination; 22 March World Day for Water; 16 May International Day of Light; 21 May World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development; 5 June World Environment Day; 8 June World Oceans Day; 9 August International Day of the World's Indigenous People; 12 August International Youth Day; 23 August International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition; 8 September International Literacy Day; 15 September International Day of Democracy; 21 September International Day of Peace; 5 October World Teachers' Day; 13 October International Day for Disaster Reduction; 17 October International Day for the Eradication of Poverty; 5 November World Tsunami Awareness Day; Third Thursday in

Lo Stato costruisce attorno a sé una comunicazione, una retorica, dei valori, dei principi, addirittura una costruzione della memoria, dei dati scientifici, della storia e delle notizie (si pensi alla lotta alle *fake news*) che sono ufficiali³⁴. Lo Stato non chiede soltanto di rispettare le leggi – adesione in foro esterno – ma chiede di credere, di aderire in foro interno³⁵.

Se il ragionamento convince – e questo è un punto metodologico decisivo – il diritto pubblico moderno, non abituato a una dimensione teologica né a una dipendenza da altre scienze, si scopre interessato a una “fede” che viene declinata come adesione partecipativa dello spirito. Si potrebbe obiettare che si tratta di qualcosa di noto e antico, cioè dell’*idem sentire de re publica*, elemento, per quanto conosciuto, che non appartiene alla comune riflessione dottrinale sullo Stato.

Ecco dunque, che si può finalmente tornare sulla domanda iniziale, cioè se il Bellarmino sia stato teologo politico o politico teologo. Si sono già viste le difficoltà di inquadramento della parola “politica”. Al termine dell’*excursus*, ci si può efficacemente domandare se, ed eventualmente come, sia la *teologia* a poter dare un contributo alla “architettura della polis”, all’architettura istituzionale. Il lontano interdetto a Venezia, sotto questo aspetto, è più moderno di quanto si potrebbe sospettare *prima facie* e, in quest’ottica, il contributo del Bellarmino merita valutazione attenta e attuale.

November World Philosophy Day; 16 November International Day for Tolerance; 1 December World AIDS Day; 3 December International Day of Persons with Disabilities; 10 December Human Rights Day; 18 December International Migrants Day. Molte di più sono le giornate riportate sul sito delle Nazioni Unite (<https://unric.org/it/calendario-giornate-internazionali/>).

³⁴ «This mixture of a declaration of political loyalty with a theological statement rejecting the pope’s power in temporal matters was intended to extend James’s temporal jurisdiction over his Catholic subjects a little beyond simple political obedience»: STEFANIA TUTINO, *Introduction*, in ROBERT BELLARMINO, *On Temporal and Spiritual Authority* (edited by STEFANIA TUTINO), Liberty Fund, Carmel, 2012, p. xii. Il riferimento è di nuovo al giuramento a re Giacomo d’Inghilterra e appare strettamente in rilievo con la “doppia” fedeltà dei cattolici inglesi del tempo; tuttavia nell’ottica che qui si propone risultano termini applicabili anche ai cittadini moderni, di fedeltà che vada *oltre* l’appartenenza politica, ovviamente se convincono gli argomenti portati in testo.

³⁵ Chi scrive ha dedicato attenzione ad alcuni temi che hanno come filo conduttore gli stimoli delle istituzioni rivolti all’opinione pubblica: MATTEO CARRER, *Comunicazione e propaganda nel Governo Conte II allo scoppio dell’emergenza sanitaria da Covid-19*, in *Queste istituzioni*, 1, 2021, p. 149 ss.; ID., *Il programma cashback e la strategia cashless, tra dominio della moneta e propaganda*, in *Quaderni amministrativi*, 1, 2021, p. 6 ss.; ID., *Le reazioni istituzionali alla Brexit, tra comunicazione politica e principi costituzionali*, in CLAUDIO MARTINELLI (a cura di), *Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali*, Maggioli, Rimini, 2017, p. 143 ss.; ID., *In musica e parole: gli inni nazionali nella dottrina dello Stato moderno*, in *Contabilità pubblica*, 1, 2020, p. 1 ss.